

I.P.E.
**Associazione Nazionale Ingegneri
per la Prevenzione e le Emergenze**

REGOLAMENTO

approvato dall'Assemblea dei soci il **20 maggio 2016**

Articolo 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze - I.P.E. - costituita con atto pubblico Rep. N° 80254, Raccolta n° 29772 del 8 Ottobre 2013 del Notaio Giuseppe Celeste. L'Associazione, come previsto all'art. 1 dello statuto, opera nell'ambito delle attività di protezione civile, su base personale e volontaria dei soci, senza fini di lucro.

Articolo 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

In attuazione dell'art.1 del D.P.R. 194/2001 e dell'art. 6, comma 2, della legge Istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile n° 225 del 24 Febbraio 1992, secondo il quale - *"Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali"*, l'Associazione promuove attività a fini di solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate sia in fase di Prevenzione e sia per gli interventi nelle Emergenze e di Protezione Civile in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, nonché attività di informazione, formazione e addestramento, nella stessa materia a tutela della Collettività e dell'Ambiente.

L'attività è svolta nel settore specialistico delle competenze tecniche dell'Ingegneria, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti e nel rispetto di appositi Protocolli d'Intesa eventualmente sottoscritti.

Articolo 3 - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Le domande di iscrizione all'Associazione in qualità di socio dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione.

Per proporre domanda il richiedente dovrà possedere i requisiti previsti all'art. 7 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo esaminerà la domanda e delibererà in merito dando comunicazione dell'esito al richiedente che, divenuto socio, acquisirà il diritto di voto.

Articolo 4 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

La struttura organizzativa dell'Associazione prende origine dalla necessità di coordinare il contributo della comunità professionale degli ingegneri italiani alle attività di Protezione Civile e di altri Enti Istituzionali. Tenuto conto che la struttura dello Stato Italiano e del

Servizio Nazionale di Protezione Civile si articola sul territorio nei livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale; considerato altresì che la stessa rappresentanza istituzionale degli ingegneri si articola nei livelli nazionale (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), regionale (Federazioni dove esistenti ancorché non istituzionalmente riconosciute) e territoriale (Ordini Territoriali degli Ingegneri), l'obiettivo è quello di agevolare un efficiente rapporto di collaborazione con gli organismi nazionali e regionali di Protezione Civile e degli altri Enti Istituzionali, attraverso un coordinamento strutturato ai diversi livelli, di ingegneri qualificati e costantemente aggiornati in materia di prevenzione, emergenza, post-emergenza dei rischi.

In attuazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il CNI e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la struttura organizzativa dell'Associazione si articolerà in modo da assicurare rapporti in forma unitaria con il Dipartimento nelle emergenze di carattere nazionale e, al tempo stesso, regolamenterà i rapporti delle articolazioni territoriali della stessa Associazione con le strutture regionali, provinciali e comunali della Protezione Civile e di Enti Istituzionali per consentire la piena operatività dell'Associazione, nelle sue articolazioni locali, anche nelle emergenze di carattere regionale e/o territoriale. Ciò potrà avvenire anche attraverso appositi protocolli di intesa con gli Enti locali, in ogni caso nel rispetto dei principi e delle finalità dell'Associazione.

L'organizzazione territoriale si articolerà come segue:

Consiglio Direttivo (C.D.): è l'organismo nazionale che ha il compito di attuare le finalità statutarie dell'Associazione e di realizzare le attività previste dall'art. 5 dello statuto sia a livello nazionale che in ambito locale, attraverso le articolazioni territoriali dell'Associazione. La composizione, l'articolazione e il funzionamento del C.D. sono quelli stabiliti dall'art. 15 dello statuto.

Il C.D. avrà il compito di promuovere l'articolazione, lo sviluppo e la diffusione territoriale dell'Associazione con la costituzione, in raccordo con gli Ordini Territoriali, di Sezioni Operative (S.O.) e, a seguire, in raccordo con le Federazioni Regionali, di Coordinamenti Regionali e del Coordinamento Nazionale (C.N.).

Coordinamento Nazionale (C.N.): è un organismo costituito dal C.D. e da tutti i Coordinatori Regionali ed ha lo scopo di armonizzare l'attività operativa ed amministrativa dell'Associazione nelle diverse regioni. Il Coordinamento Nazionale darà esecuzione alle direttive e alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, trasferendone i contenuti nei rispettivi Coordinamenti Regionali.

Coordinamento Regionale (C.R.): è costituito dai Responsabili Operativi (R.O.) delle Sezioni Operative costituite presso gli Ordini Territoriali. Sarà coordinato da un Coordinatore Regionale nominato dai Responsabili Operativi (R.O.) che, nell'ambito delle linee guida stabilite dall'Associazione, potrà sottoscrivere protocolli di intesa, preventivamente approvati dal C.D., con la Protezione Civile Regionale per l'attuazione delle finalità della stessa Associazione, di cui al precedente art. 2, in ambito locale.

La rappresentanza regionale in caso di attivazione di una sola Sezione Operativa (S.O.) coinciderà con la stessa S.O.; in presenza di più S.O. istituite nella stessa Regione, queste eleggeranno un Coordinamento Regionale.

Sezioni Operative (S.O.): sono istituite dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri aderenti all'Associazione con un numero minimo di 10 operatori, tra gli ingegneri iscritti al rispettivo Albo dell'Ordine Territoriale, aderenti su base volontaria con l'obbligo di formazione con le modalità specificate nel successivo art. 5, da suddividere eventualmente in gruppi specialistici secondo le aree di rischio individuate dal DPC. Saranno coordinate da un Responsabile Operativo (R.O.) che dovrà organizzare, dirigere e gestire l'attività degli

operatori selezionati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione e dovrà rendicontare al Coordinamento Regionale (C.R.) sull'attività svolta dalla Sezione Operativa. La nomina del primo R.O. verrà deliberata dal Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza. Allo scadere del mandato del Consiglio Territoriale, il nuovo Responsabile Operativo verrà eletto tra i componenti della Sezione Operativa con le modalità del successivo art. 8.

Articolo 5 - ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA COSTITUZIONE DELLE S.O. - START UP

Ciascun Ordine Territoriale, che intenda aderire in qualità di Socio Ordinario all'Associazione, con le modalità di cui all'Art. 10 dello Statuto, dovrà impegnarsi a costituire una propria Sezione Operativa (S.O.) come definita nell'articolo precedente.

Per la formazione della Sezione Operativa dovrà costituirsi un nucleo, di almeno 10 iscritti che abbiano conseguito un primo livello di formazione base, attraverso la partecipazione a specifici seminari formativi.

Il percorso costitutivo iniziale sarà articolato secondo le seguenti fasi:

Fase 1: Pre-Formazione dei Coordinatori: gli Ordini Territoriali che intendono costituire una propria Sezione Operativa (S.O.) individueranno un Coordinatore (Responsabile Operativo - R.O.) che, opportunamente formato dall'Associazione, avrà il compito di guidare la costituzione della Sezione Operativa territoriale. Per i Coordinatori, l'Associazione, in collaborazione con il DPC, organizzerà uno o più seminari informativi, finalizzati ad illustrare il Sistema di Protezione Civile, nonché le attività di pianificazione e gestione della prevenzione, emergenza e post-emergenza dei rischi. Il programma del seminario fornirà tutte le indicazioni sulle finalità e le attività dell'Associazione in modo da favorire la costituzione delle strutture territoriali dell'Associazione stessa;

La "Fase 1" si intende assolta nel caso il cui l'Ordine Territoriale selezioni il Coordinatore tra gli Iscritti che abbiano superato con esito favorevole il test finale di uno dei corsi de "La gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione dell'agibilità" organizzati congiuntamente al Dipartimento di Protezione Civile nazionale, o successivi.

Fase 2: Attività di informazione agli iscritti: l'Ordine Territoriale per il tramite del proprio R.O., formato e/o selezionato con le modalità di cui alla Fase 1, provvederà ad inoltrare una circolare informativa (preferibilmente su format predisposto dal CD) ai propri iscritti, finalizzata a verificare le disponibilità di adesione alle attività di formazione, propedeutica alla costituzione della S.O. L'informativa dovrà illustrare obiettivi e finalità dell'Associazione e la sua organizzazione nazionale e territoriale, evidenziando in modo specifico i fini di solidarietà civile, sociale e culturale e l'azione nell'ambito della Protezione Civile, senza fini di lucro, su base personale e volontaria dei soci.

Fase 3: Attività di formazione base propedeutica alla costituzione della S.O.:

Sulla base delle adesioni raccolte, con il limite minimo di 10 unità, l'Ordine Territoriale organizzerà in sede locale un **seminario formativo base**, aperto a tutti coloro che hanno manifestato interesse per l'iniziativa. Con tali seminari saranno descritti ai partecipanti gli obiettivi e le finalità dell'Associazione e la sua organizzazione nazionale e territoriale, secondo argomenti e programmi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, oltre che gli elementi di base del Sistema di Protezione Civile.

Tali seminari saranno organizzati dal singolo Ordine o, in alternativa, a livello di Federazione o di Consulta o congiuntamente da due o più Ordini Territoriali, ma sempre in raccordo con l'Associazione e saranno supportati dall'Associazione stessa attraverso la

messa a disposizione di relatori e la fornitura di materiale didattico eventualmente necessario.

Al termine, tutti coloro che, avendo seguito il **seminario formativo base**, confermeranno la volontà di far parte della S.O., potranno procedere all'iscrizione indicando l'**attività** di cui vorranno preferibilmente occuparsi all'interno della S.O. Gli iscritti, che intenderanno far parte dei **gruppi operativi** della S.O., dovranno seguire un **corso formativo di secondo livello**, di cui al successivo art. 6, che li abiliterà all'attività a cui è preposta la sezione operativa.

Articolo 6 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN ORDINARIO

Le attività dell'Associazione nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale degli aderenti alle Sezioni Operative (S.O.) si terranno prevalentemente in collaborazione con il D.P.C e con il CNI, attraverso le sue strutture operative quali il Centro Studi e la Scuola Superiore di Formazione.

Le stesse attività di formazione e aggiornamento potranno effettuarsi con ogni ulteriore struttura ritenuta di interesse in funzione degli accordi esistenti e di eventuali ulteriori protocolli di intesa di dettaglio, che le strutture territoriali potranno sottoscrivere con Enti Istituzionali.

L'attività di formazione in ordinario si svilupperà attraverso l'obbligatoria realizzazione di **corsi formativi di secondo livello**, rivolti agli ingegneri aderenti alle Sezioni Operative che hanno già effettuato la formazione base di cui all'art. 5 del presente Regolamento e che conseguendo la formazione di secondo livello avranno diritto di costituire o aderire al Gruppo operativo della S.O. per lo specifico settore di rischio.

Gli ingegneri che avranno già superato con esito favorevole l'esame a conclusione dei corsi "Gestione Tecnica dell'Emergenza, Rilievo del Danno e dell'agibilità post sismica" avranno, con questi, assolto all'obbligo della formazione di secondo livello.

Gli Ordini Territoriali o le Federazioni Regionali si faranno carico di procedere alla promozione ed organizzazione di corsi specialistici su specifiche tematiche, indirizzati prioritariamente agli iscritti che hanno aderito all'iniziativa.

Per la specifica tematica della "Gestione Tecnica dell'Emergenza, Rilievo del Danno e dell'agibilità post sismica" i corsi suddetti si svolgeranno sulla base di quanto disposto dal Protocollo d'intesa DPC-CNI del 24 marzo 2011 e s.m.i. e di eventuali Protocolli regionali siglati, nel rispetto del protocollo nazionale, con le strutture regionali di protezione civile.

Gli ingegneri che frequenteranno i suddetti corsi e supereranno con esito positivo la verifica finale saranno iscritti in appositi elenchi dell'Associazione.

I corsi specialistici su altre tipologie di rischio o su temi attinenti la gestione del territorio verranno approvati preventivamente dal C.D. IPE e definiti operativamente con DPC e/o con le strutture regionali di protezione civile e/o altri Enti istituzionali che potranno essere oggetto, volta per volta, di eventuali ulteriori protocolli d'intesa.

Articolo 7 - COSTITUZIONE DELLA S.O.

Al termine della Fase 3 del precedente art. 5, l'Ordine territoriale si attiverà per costituire la propria Sezione Operativa con un nucleo di almeno 10 iscritti in possesso dei requisiti di **formazione base**.

Successivamente alla costituzione della S.O., il Responsabile Operativo della Sezione aderirà al Coordinamento Regionale esistente o, in presenza di almeno un'altra S.O. sul territorio regionale, darà corso alla costituzione del suddetto Coordinamento Regionale (C.R).

L'Ordine Territoriale, **entro 12 mesi dalla costituzione della S.O.**, deve provvedere alla formazione di un nucleo minimo di 10 afferenti con **corsi formativi di secondo livello** come descritti nel precedente art. 6.

Il completamento del percorso formativo di un nucleo minimo di 10 afferenti conferisce la reale operatività alla Sezione Operativa.

Qualora non fosse possibile la costituzione della Sezione Operativa territoriale per il mancato raggiungimento del numero minimo di aderenti (10 unità) o per mancanza di iniziativa dell'Ordine territoriale, gli iscritti interessati potranno procedere come segue:

a) mancato raggiungimento del numero minimo di aderenti: al termine della fase 2, constatato il mancato raggiungimento del numero minimo di aderenti, l'Ordine può autorizzare la confluenza degli iscritti interessati in una Sezione Operativa esistente scelta prioritariamente tra quelle della stessa regione;

b) mancata iniziativa dell'Ordine Territoriale: qualora l'Ordine Territoriale, pur in presenza di formale invito dell'Associazione a mettere in atto le attività preliminari di cui all'art. 5, non si attivi, l'Associazione può agevolare la costituzione di una Sezione Operativa tra gli iscritti interessati. Al termine dell'attività di formazione base di cui alla fase 3 del precedente articolo, autorizzerà la confluenza in una Sezione Operativa scelta prioritariamente tra quelle della stessa regione.

Analogamente alla situazione sopra descritta relativa alla fase costitutiva della Sezione Operativa, qualora nei 12 mesi successivi all'iscrizione l'Ordine Territoriale non riuscisse a conseguire l'operatività della Sezione con la formazione di secondo livello di un nucleo di almeno 10 afferenti, gli iscritti interessati già in possesso della formazione base potranno effettuare la formazione di secondo livello presso un altro Ordine Territoriale e confluire in una Sezione Operativa come descritto ai precedenti punti a) e b) del presente articolo. La formazione di secondo livello potrà essere organizzata anche in ambito di Federazione e/o Consulta e/o congiuntamente tra due o più Ordini.

In entrambi i casi sopra descritti, qualora successivamente l'Ordine Territoriale procedesse alla costituzione di una propria Sezione Operativa o alla successiva formazione operativa, i nuclei di iscritti confluiti nelle Sezioni Operative di altre provincie dovranno obbligatoriamente riconfluire nella costituita Sezione Operativa dell'Ordine di appartenenza.

L'Ordine che, a seguito dell'istanza di iscrizione all'Associazione avrà acquisito il diritto di Socio, si impegna a consentire l'uso della sede e delle strutture dell'Ordine alla propria Sezione Operativa (S.O.), nei limiti dell'attività istituzionali della stessa.

Articolo 8 - ELEZIONI DEI RESPONSABILI E DEI COORDINATORI

Responsabili Operativi (R.O.): Dopo la fase di start up i Responsabili Operativi saranno eletti in seno alle Sezioni Operative territoriali con voto espresso dagli iscritti, tra coloro che hanno avanzato la propria candidatura. In presenza di afferenti formati con il corso di secondo livello il Responsabile Operativo sarà scelto obbligatoriamente tra questi. Sarà eletto colui che, tra i candidati, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Coordinatori Regionali (C.R.): i Coordinatori Regionali saranno eletti in seno ai Coordinamenti Regionali con voto espresso dagli R.O. territoriali della singola Regione. Sarà eletto colui che, tra i candidati, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In presenza di R.O. formati con il corso di secondo livello, il Coordinatore Regionale sarà scelto obbligatoriamente tra questi.

Articolo 9 - DURATA IN CARICA DEI R.O. E DEI C.R.

Il mandato dei Responsabili Operativi (R.O.), delle S.O. costituite nei singoli Ordini territoriali, coincide con il mandato amministrativo dei Consigli Territoriali.

Successivamente all'insediamento dei nuovi Consigli Amministrativi Territoriali, le Sezioni Operative effettueranno le nuove elezioni, con le modalità di cui al precedente art. 8, per la individuazione del Responsabile Operativo.

Fino al momento della nuova elezione resta in carica il precedente R.O.

Successivamente al rinnovo dei R.O. si procederà al rinnovo dei Coordinatori Regionali (C.R.) con le modalità del precedente art. 8.

Il precedente C.R. resta in carica fino all'elezione del nuovo.

Articolo 10 - SINERGIA CON IL C.N.I.

L'attività dell'Associazione dovrà essere in sintonia con le indicazioni del C.N.I. e potrà avvalersi delle altre strutture del C.N.I. quali, ad esempio, il Centro Studi e la Scuola Superiore di Formazione, ognuna per quanto di propria competenza

Articolo 11 - ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE IN ELENCHI SPECIALI

L'Associazione, ricorrendone i presupposti, potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e accedere quindi ai benefici e alle agevolazioni previste dal D.P.R. 194/2001, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 09.11.2012 e s.m.i.

Articolo 12 - ATTREZZATURE E SPESE

L'Associazione metterà a disposizione dei soci, e per il tramite delle Sezioni Operative dei singoli operatori afferenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali, i locali, i mezzi, i materiali e le risorse finanziarie di cui disporrà a vario titolo. Tutte le spese connesse e necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Associazione, quest'ultimo approvato prima dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

Nessuna attività e quindi la relativa spesa potrà essere effettuata se non preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, sentito il tesoriere e purché connessa, integrativa e/o supplementare alle attività preventivate e programmate dal Consiglio Direttivo.
Il tesoriere autorizza in autonomia la spesa corrente della gestione ordinaria.

L'uso eccezionale di mezzi propri dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo e, solo in casi di urgenza, dal Presidente che successivamente dovrà fare ratificare la spesa dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - COMPITI DEI SOCI E DEGLI AFFERENTI

I compiti dei soci sono quelli definiti all'art. 7 dello Statuto.

Tutti gli operatori, afferenti alle Sezioni Operative istituite presso gli Ordini Territoriali, dovranno sottoscrivere il protocollo etico che verrà approvato dal CD e che costituirà parte integrante del presente regolamento.

Tutti gli operatori che svolgeranno le attività dell'Associazione dovranno essere coperti da adeguata polizza assicurativa sia per infortuni subiti che per danni arrecati a terzi nel corso dell'attività.

Ciascun operatore dovrà eseguire solo ed unicamente le attività alle quali sarà assegnato e dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni che riceverà dai responsabili dell'attività, senza intraprendere iniziative a titolo personale.

Per inosservanza al presente regolamento, saranno effettuati richiami scritti da parte del Consiglio Direttivo, sentito il responsabile dell'attività ovvero, ricorrendone i presupposti, il CD provvederà al deferimento al Consiglio di Disciplina dell'Ordine Territoriale competente.

Nel caso in cui le inosservanze rientrino in quelle che determinano le condizioni di perdita della qualifica di socio, così come individuate all'art.11 dello Statuto, il Consiglio direttivo assumerà la relativa delibera che sarà notificata al socio nelle forme di legge.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo il socio escluso potrà essere riammesso all'Associazione su motivata domanda.

Articolo 14 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa per l'iscrizione all'Associazione deliberata dal Consiglio Nazionale, costituito in via transitoria, fino al 30 Aprile 2014, dal Presidente del CNI e dai Soci Fondatori è stabilita in:

- a) € 500,00 (euro cinquecento/00) per gli Ordini, le Federazioni et similia;
- b) € 10.000,00 (euro diecimila/00) per il CNI.

Il CD ogni anno deve confermare o proporre la variazione della quota associativa che, per divenire operativa, dovrà essere approvata nella prima Assemblea dei soci.